



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

♦ Tel. 0432 / 812111 – 812112
Fax 0432 / 810065

CAP 33034
Codice fiscale 80004910305

sito internet: www.comune.fagagna.ud.it

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI
O ALLE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI AGEVOLATE
MEDIANTE L'UTILIZZO
DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
(I.S.E.E.)**

Approvato con delibera G.C. n. 226 del 18.11.2002

Il Comune di Fagagna volendo dare applicazione alle disposizioni contenute nel D.L.vo n. 109/98 così come modificato dal D.L.vo n. 130/00, nel D.P.C.M n.221/99, come modificato dal D.P.C.M. n.242/2001, nel D.P.C.M. del 18/05/2001, relative all'adozione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per l'erogazione dei servizi o delle prestazioni sociali e assistenziali agevolate non destinate alle generalità dei soggetti, o comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche

d e c i d e

di applicare i criteri e le modalità di accesso di cui al presente Regolamento.-

Nella determinazione dell'Indicatore della Situazione economica Equivalente vanno considerati:

- a) il nucleo familiare di appartenenza del richiedente
- b) l'indicatore della situazione reddituale del nucleo familiare di appartenenza (ISR)
- c) il 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza (ISP)
- d) il valore del parametro desunto dalla scala di equivalenza prevista dalla tabella 2 del D.L.vo n. 109/98 modificata dal D.L.vo n. 130/00 (NF)

IL NUCLEO FAMILIARE DI APPARTENENZA

Premesso che ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo, ai sensi dell'art.2, comma 2, D.L.vo n.109/98 come modificato dal D.L.vo n. 130/00 e integrato dal D.P.C.M. del 18/05/2001 (G.U.n.155/2001), questo è composto da:

- il richiedente il servizio o la prestazione agevolata
- i soggetti con i quali convive (famiglia anagrafica – art-4 D.P.R. n.223/89) alla data della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'art.4 D.L.vo n. 109/98 modificato dal D.L.vo n.130/00, recepito dal D.P.C.M. 221/99 modificato dal D.P.C.M. 242/2001, integrato dal D.P.C.M. 18.05.2001 (G.U.n.155/2001)

Nell'ambito dell'autonomia dell'Ente, come previsto dall'art.1-bis, comma 7, D.P.C.M. 221/99 modificato dal D.P.C.M. 242/2001, il nucleo familiare delle prestazioni S.A.D., va ricondotto:

- al componente ultrasessantacinquenne o alla copia di anziani
- nel caso di persone adulte (da 18 a 65 anni) con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66%, al solo assistito e al coniuge, comprese le coppie di fatto (salvo i casi previsti dal punto 1.3 delle Istruzioni per la compilazione della dichiarazione sostitutiva del D.P.C.M. del 18.05.2001)

INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE DEL NUCLEO FAMILIARE DI APPARTENENZA

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei:

1. **Redditi complessivi ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare di appartenenza** quale risulta l'ultima dichiarazione presentata o l'ultimo certificato sostitutivo, al netto dei redditi agrari, di cui all'art.2135 c.c., o dall'ultima certificazione del soggetto erogatore, e comprensivo di:
 - Reddito da lavoro prestato nelle zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residente in Italia – lavoratori frontalieri art.38 co.3 L.n.146/98;
 - Proventi di attività agricole, per le quali vi è l'obbligo di dichiarazione IVA, determinate come base per l'imponibile IRAP al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
2. **Rendimento del patrimonio mobiliare del nucleo** (BOT, CCT, BTP, Azioni di Società, Depositi, certificato di deposito, ecc.-) ottenuto moltiplicando il valore dell'intero patrimonio mobiliare per il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro, come previsto dall'art.3, co.1-2-3-4, del D.P.C.M. n.221/99;

L'indicatore della situazione reddituale del nucleo (ISR) si ottiene togliendo dalla somma, come sopra determinata, la seguente detrazione, (vedi Tabella 1, parte I, D.L.vo n.109/98 modificato dal D.L.vo n.130/00):

- ❖ Il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di €5.164,57 (Lire 10 milioni) qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione.- In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.-

INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL NUCLEO FAMILIARE DI APPARTENENZA

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dalla somma del:

- **Patrimonio immobiliare:**
somma del valore dei fabbricati, terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31.12 dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato.-
Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito.-
Per i nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito nel limite di €51.645,69 (Lire 100 milioni).-
La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione.-
- **Patrimonio mobiliare:**
somma dei valori mobiliari in senso stretto (BOT, CCT, BTP, Depositi, Certificati di deposito, Fondi di investimento, Azioni di società), le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, di tutti i componenti il nucleo familiare di appartenenza, al netto della franchigia, fino a concorrenza, di €15.493,70 (lire 30 milioni) (come da tabella 1, parte II, D.L.vo n.109/98 modificato dal D.L.vo n.130/00)

L'indicatore della situazione patrimoniale del nucleo (ISP) è pari alla somma come sopra ottenuta.-

COME SI CALCOLA L'ISEE

L'indicatore della Situazione Economica Equivalente, I.S.E.E., è calcolato come rapporto tra l'I.S.E. (Indicatore della situazione economica) ed il parametro desunto dalla Scala di Equivalenza sulla base della composizione quantitativa e qualitativa del nucleo familiare (NF):

$$\text{I.S.E.E.} = \text{I.S.E.} / \text{parametro NF}$$

Dove per I.S.E. si intende la somma dell'Indicatore della Situazione Reddittuale e il 20% dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale:

$$\text{I.S.E.} = \text{ISR} + 20\% \text{ ISP}$$

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere informazioni aggiuntive qualora si verificano rilevanti variazioni nella situazione economica del richiedente successivamente al periodo cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi.-

LA SCALA DI EQUIVALENZA

Tabella 2 del D.L.vo n. 109/98 modificato dal D.L.vo n.130/00

N. dei componenti

Parametro

1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente
- Maggiorazione di 0,20 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3 della L.n.104 del 05.02.92, o di invalidità superiore al 66%
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa